

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 MARZO 1993

RESOCONTO STENOGRAFICO

149.

SEDUTA DI LUNEDÌ 8 MARZO 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO D'ACQUISTO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge di conversione:		Disegno di legge di conversione (Discussione):	
(Annunzio della presentazione)	11105	Conversione in legge del decreto-legge	
(Assegnazione a Commissioni in sede		1° febbraio 1993, n. 20, recante dif-	
referente ai sensi dell'articolo 96- <i>bis</i>		ferimento di termini in materia di	
del regolamento)	11105	assistenza sanitaria (2188).	
(Trasmissione dal Senato)	11105	PRESIDENTE	11107, 11108
		COSTA RAFFAELE, <i>Ministro della sanità</i>	11108
		RANDAZZO BRUNO (gruppo DC), <i>Relatore</i>	11108
Disegno di legge di conversione (Discussione):		Disegno di legge di conversione (Discussione):	
Conversione in legge, con modificazio-		Conversione in legge, con modificazio-	
ni, del decreto-legge 23 gennaio		ni, del decreto-legge 23 gennaio 1993,	
1993, n. 17, recante integrazione dei		n. 18, recante misure urgenti in ma-	
presupposti per l'amministrazione		teria di affitti agrari (2170).	
straordinaria delle imprese in crisi		PRESIDENTE	11108, 11110, 11111
(2169).		BERNI STEFANO (gruppo DC), <i>Relatore</i> .	11109
PRESIDENTE	11106, 11107	COMINO DOMENICO (gruppo lega nord).	11110
BREDA ROBERTA (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	11106		
COSTA RAFFAELE, <i>Ministro della sanità</i>	11107		

149.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 MARZO 1993

	PAG.		PAG.
CONCA GIORGIO (gruppo lega nord) . . .	11110	Missioni	11105
COSTA RAFFAELE, <i>Ministro della sanità</i>	11110		
VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale)	11111	Ordine del giorno della seduta di doma- ni	11111

La seduta comincia alle 16,30.

GIULIO MACERATINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 1° marzo 1993.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Giorgio Carta e d'Aquino sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono tre come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 5 marzo 1993, il seguente disegno di legge:

S. 904. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi» (*approvato dal Senato*) (2352).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, con il parere della II Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro martedì 9 marzo 1993.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dei lavori pubblici, in data 6 marzo 1993, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1993, n. 52, recante disposizioni urgenti per assicurare l'esecuzione di contratti o concessioni relativi ad opere, forniture o servizi a favore della pubblica amministrazione» (2353).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla VIII Commissione permanente (Am-

biente) con il parere della I, della II Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 11 marzo 1993.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi (2169).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

Ricordo che nella seduta del 3 marzo scorso la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 17 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 2169.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Breda.

ROBERTA BREDA, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge n. 17 oggi all'esame della Camera reitera in pratica un decreto-legge precedente non approvato in tempo utile. Esso contiene, per altro, disposizioni già presenti in altri due decreti-legge, decaduti perché non convertiti entro il termine dei 60 giorni, e inserite in un disegno di legge attualmente all'esame del Senato.

Il provvedimento in esame si propone di fatto di integrare i presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi prevista dalla cosiddetta legge Prodi.

Tale integrazione si esplicita ammettendo tra i presupposti soggettivi per l'ammissione anche l'esistenza di un indebitamento nei confronti dello Stato, contratto da parte di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica, come conseguenza però di decisioni adottate da organismi comunitari.

Per comprendere bene la *ratio* che ha ispirato il decreto-legge n. 17 del 1993 bisogna partire dai presupposti fondamentali della legge Prodi, che in sostanza sono tre. In primo luogo, lo stato di insolvenza delle imprese; in secondo luogo, il numero degli addetti non inferiore a trecento e, in terzo luogo, una esposizione debitoria qualificata per un importo che ammonta attualmente, e fino al 30 aprile 1993, a 68.835 milioni di lire.

La norma introdotta con il decreto-legge in esame consente di sostituire all'entità dell'indebitamento sopra richiamata altri importi, anch'essi peraltro sottoposti ad alcuni limiti e vincoli; in particolare, essi non devono essere inferiori a 50 miliardi di lire e al 51 per cento del capitale sociale. Il riferimento a tali importi è specifico, nel senso che si tratta di quelle somme che l'impresa è tenuta a rimborsare allo Stato, ad enti pubblici o a società a prevalente partecipazione pubblica in conseguenza di decisioni comunitarie in materia di «aiuti».

Come è noto, signor Presidente, la procedura di amministrazione straordinaria introdotta dalla cosiddetta legge Prodi era di fatto finalizzata ad incentivare la ripresa produttiva delle aziende interessate. Essa, quindi, coinvolgeva non solo gli interessi dei creditori (tutelati, peraltro, dalle procedure fallimentari), ma anche interessi specifici a rilevanza pubblica, come la conservazione della produzione e soprattutto la tutela dei posti di lavoro. La legge Prodi, individuando parametri specifici di identificazione delle dimensioni aziendali e della crisi, aveva di fatto identificato nell'indebitamento bancario un indice oggettivo ed esaustivo per raffigurare la crisi aziendale. La successiva integrazione della nostra normativa con quella comunitaria ha creato nuove ipotesi di crisi aziendale, conseguenti a decisioni assunte dagli organismi comunitari. In taluni casi questi organismi hanno considerato determinati interventi pubblici incompatibili

con la normativa CEE in materia di concorrenza, con il conseguente obbligo di restituzione, anche in tempi molto brevi, di ingenti somme da parte delle aziende interessate. Ricorrendo le fattispecie sopra richiamate, si è determinata l'ovvia conseguenza che in molti casi l'azienda era costretta ad iniziare la procedura di liquidazione, anche in presenza di una struttura industriale suscettibile di una ripresa produttiva e in grado di avere una forza sul mercato.

Il caso si è verificato concretamente con la Nuova cartiera di Arbatax, una società per azioni con sede in Sardegna, che nel 1988 fu rilevata dalla vecchia cartiera Arbatax, allora in amministrazione straordinaria a seguito del commissariamento del gruppo Fabocart. Tale azienda produce carta da giornale e, sia per il numero dei dipendenti (600) sia perché rappresenta indubbiamente un polo di notevole rilevanza economica e sociale, non solo per la provincia in cui ha sede ma per l'intera Sardegna, si è posto il problema di sanare la situazione della quale parlerò più avanti.

La cartiera in questione, le cui incerte sorti hanno indotto, alla fine degli anni '80, a favorire la costituzione di una nuova società con un capitale molto più consistente, si è trovata di fronte alla seguente situazione. Il ministero dell'industria ha autorizzato la cessione del complesso aziendale alla Nuova cartiera di Arbatax, con un capitale sociale di 100 miliardi, tra la Burgo, due società operative dell'Ente nazionale cellulosa e carta, il Credito industriale sardo, la Finanziaria regionale e la Cartiera di Toscolano. Nelle more della realizzazione del piano di ristrutturazione aziendale definito a seguito della nuova ricapitalizzazione, la CEE ha ritenuto di aprire una formale procedura di infrazione, avendo rilevato che la partecipazione dei soggetti pubblici al capitale sociale appariva incompatibile con le norme del mercato comune interno. La CEE aveva di conseguenza sancito l'obbligo di una rapida restituzione di tutti gli aiuti in qualche modo corrisposti, concessi in questo caso, in forma di apporto al capitale sociale.

Comprendibilmente, quindi, il Governo aveva a suo tempo varato un decreto per

evitare la conclusione — che sarebbe stata inevitabile — di una messa in liquidazione dell'azienda e del licenziamento di tutti i dipendenti. In attuazione di questo decreto il tribunale di Cagliari, chiamato a pronunciarsi sulla dimensione di crisi aziendale della Nuova cartiera di Arbatax, ne aveva dichiarato la sussistenza per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità alla legge Prodi; aveva accertato lo stato di insolvenza e aveva di fatto avviato la procedura conseguente. Questo a seguito, evidentemente, del concerto previsto tra il Ministero dell'industria ed il Ministero del tesoro.

Ora, a fronte di questa procedura già avviata e a fronte ovviamente del perdurare della procedura della CEE per quanto attiene alla rivalsa sull'apporto al capitale sociale delle presenze pubbliche, si è determinata la necessità di coprire un vuoto legislativo attraverso, appunto, l'ulteriore reiterazione del decreto legge oggi in discussione, per evitare che la cartiera di Arbatax rischi il fallimento e per sanare in questo modo la situazione, atteso che di tale necessità si sono fatti carico in più occasioni non solo le forze politiche locali ma anche i sindacati dei lavoratori.

Tutto ciò premesso, Presidente, invito l'Assemblea a procedere ad una rapida conversione in legge del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

RAFFAELE COSTA, Ministro della sanità. Il Governo si associa alle considerazioni formulate dal relatore, onorevole Breda.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 20, recante differimento di termini in materia di assistenza sanitaria (2188).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 20, recante differimento di termini in materia di assistenza sanitaria.

Ricordo che nella seduta del 16 febbraio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 20 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 2188.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 24 febbraio scorso la XII Commissione (Affari sociali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Randazzo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BRUNO RANDAZZO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il disegno di legge n. 2188, recante conversione del decreto-legge n. 20 del 1° febbraio 1993, relativo al differimento di termini in materia di assistenza sanitaria, ha ormai esaurito il suo compito, in quanto è già spirato il termine del 15 febbraio entro il quale le USL avrebbero potuto consegnare ai cittadini che ne hanno diritto i cosiddetti bollini per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni farmaceutiche. Il provvedimento riguarda i titolari di pensione con reddito imponibile fino a 16 milioni (e fino a 22 milioni con coniuge a carico), i titolari di pensione sociale, i familiari a carico delle suddette categorie, gli stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale ed altre ben individuate categorie di cittadini ex articolo 6 del disegno di legge n. 384 del 1992. Lo stesso articolo 6 precisa che i soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria devono dotarsi di apposita certificazione.

L'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502, ha stabilito che le regioni potessero prorogare fino al 1° febbraio 1993 la decorrenza degli effetti di quanto stabilito dal decreto-legge n. 384 del 1992. Considerata la realtà che si è venuta a creare nella quasi totalità delle USL del paese, nonché i disagi derivati a tutti gli aventi diritto in

conseguenza del fatto che i bollini sono stati consegnati in ritardo alle unità sanitarie locali; considerato inoltre che questi 15 giorni di proroga hanno consentito di alleviare la pressione degli utenti presso gli uffici competenti, si raccomanda all'Assemblea la conversione in legge, senza modifiche, del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della sanità.

RAFFAELE COSTA, *Ministro della sanità*. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni del relatore. Credo che sia superfluo entrare in argomento, sia perché il provvedimento si illustra da sé sia perché sulla materia ho esaurientemente riferito in aula rispondendo alle interrogazioni presentate da numerosi colleghi nella seduta svoltasi venerdì scorso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 18, recante misure urgenti in materia di affitti agrari (2170).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 18, recante misure urgenti in materia di affitti agrari.

Ricordo che nella seduta del 3 marzo scorso la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 18 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 2170.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 MARZO 1993

Ricordo altresì che nella seduta del 5 febbraio scorso la XIII Commissione (Agricoltura) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Berni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

STEFANO BERNI, *Relatore*. Presidente, colleghi, il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 18, recante misure urgenti in materia di affitti agrari deve essere valutato in relazione allo scenario agricolo internazionale ed alle difficili condizioni delineate sul versante nazionale. I vincoli esterni (negoziato GATT, riforma della politica agricola comune) associati alle condizioni interne, caratterizzate dalla diminuzione del numero degli occupati (nell'ultimo decennio di circa 750 mila unità), dalla minore dinamica dei prodotti agricoli, dalla riduzione del reddito degli occupati, evidenziano una situazione di fragilità ed un processo di crescita fortemente squilibrato del settore agricolo, sulle cui conseguenze bisognerebbe soffermarsi con maggiore attenzione.

In questa sede preme evidenziare che il quadro brevemente accennato fa temere ulteriori restringimenti delle opportunità occupazionali e reddituali, a fronte di un sforzo di ristrutturazione delle imprese agricole verso dimensioni verticali ed orizzontali ed in direzione di assetti produttivi più adeguati.

In tale contesto va dunque vista la scadenza dei contratti di affitto dei fondi rustici, che è intervenuta l'11 novembre 1992 e che interessa la maggior parte dei rapporti in essere. Anche tenendo conto della situazione prima accennata, diventa indispensabile evitare l'allontanamento dei coltivatori dai fondi e la conseguente dispersione di capacità professionali e di forza lavoro, così come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto. In sostanza, si tratta di consentire il prolungamento della conduzione in affitto delle imprese dirette coltivatrici per un breve periodo, misurato in relazione alla possibilità di adeguamento al corso della politica agricola comune. Del resto, già in passato la Corte costituzionale ha avuto modo di condividere l'indirizzo legislativo

che aveva come obiettivo primario il mantenimento del coltivatore sul fondo in concessione...

GIULIO CARADONNA. A vita!

STEFANO BERNI, *Relatore*. ... precisando, con motivazioni perfettamente aderenti alla situazione attuale, che sino a quando nel settore agricolo non fossero state realizzate le condizioni di adattamento strutturali ed economiche alle esigenze poste dalla competizione con le agricolture degli altri paesi, il prolungamento delle formule contrattuali avrebbe corrisposto ad elementari criteri di prudenza operativa, di politica legislativa e di sicurezza sociale.

Il decreto dispone al riguardo la sospensione delle procedure giudiziarie finalizzate al rilascio di fondi rustici comunque condotti per non oltre novanta giorni. La Commissione agricoltura ha proposto, da una parte, di confermare la sospensione dell'annata agraria e, dall'altra, di limitarne l'ambito operativo alla scadenza dei contratti, in modo da evitare che possano beneficiare della sospensione, ad esempio, rapporti già risolti per gravi inadempimenti contrattuali.

In ogni caso, l'aspetto fondamentale del decreto è rappresentato dal voler riferire la definitiva sistemazione degli interessi coinvolti alla collaborazione su base fiduciaria tra proprietà ed impresa, prevedendo un esplicito invito alle organizzazioni professionali agricole a favorire la stipulazione degli accordi collettivi in deroga, ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 203 del 1992, attraverso una più adeguata valutazione delle reciproche esigenze delle parti ed un uso più equilibrato del potere dispositivo.

Tale impostazione viene rafforzata ulteriormente dalla modifica proposta dalla Commissione di merito che stabilisce espressamente l'esclusione dall'ambito applicativo del decreto dei contratti conclusi in deroga, sia anteriormente che successivamente, per i quali rimane ferma la durata diversamente pattuita tra le parti del rapporto agrario.

Inoltre, il decreto, mutuando all'esperienza normativa delle locazioni degli immobili urbani, prevede il diritto del coltivatore insediato sul fondo ad essere preferito ai terzi

nel caso di nuova concessione in affitto dello stesso fondo alle medesime condizioni convenute nelle proposte di nuovo contratto, anche se definite in deroga alla normativa vigente.

Infine, il decreto affida un ruolo di particolare rilievo alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, consentendo il finanziamento diretto delle operazioni di acquisto dei fondi rustici su cui siano inediti gli affittuari, ai quali vengono estese le modalità di versamento del prezzo stabilito per la concessione dei mutui regionali.

La Commissione di merito, al fine di dare concreta operatività a tali disposizioni, ha inteso dotare la Cassa di una certa disponibilità finanziaria, consentendo di impegnare per l'anno 1993 la somma di 85 miliardi di lire da erogare in concreto nell'esercizio 1994.

In conclusione, il provvedimento al nostro esame si muove nell'ottica di sviluppare il più possibile la dialettica delle parti sociali, valorizzando ulteriormente la contrattazione collettiva in agricoltura ed il ruolo delle organizzazioni professionali, alle quali si chiede di creare un'equilibrata disciplina del rapporto di affitto, la più articolata possibile, fornendo agli interessati un sicuro riferimento per la contrattazione individuale.

Contestualmente si mantiene la situazione attuale, in modo che gli imprenditori possano beneficiare delle soluzioni offerte dagli accordi collettivi e si consente la loro permanenza sui fondi anche in relazione alle scelte conseguenti alla riformata politica agricola comune, ponendo in essere un naturale anello di congiunzione per quanto riguarda l'elemento temporale dei contratti con la precedente normativa.

RAFFAELE COSTA, *Ministro della sanità.* Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE COSTA, *Ministro della sanità.* Presidente, non pensavo — lo confesso con tutta tranquillità — che la seduta di oggi avrebbe visto un esaurimento dei primi due punti all'ordine del giorno in tempi così rapidi e che sarebbe toccato a me rappre-

sentare il Governo nella discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 18.

Chiedo a questo punto, anche per una personale situazione nei confronti di tale provvedimento, onde non essere obbligato a ricorrere all'obiezione di coscienza di natura politica, un aggiornamento dei lavori, in modo da consentire ad un rappresentante del Governo diverso da chi vi parla di essere presente.

GIULIO CARADONNA. Bravo! Vogliamo il ministro!

GIORGIO CONCA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO CONCA. Signor Presidente, avrebbe certo potuto essere presente alla discussione anche un sottosegretario, ma desidero rilevare che il ministro dell'agricoltura, in questo stesso pomeriggio, è impegnato in un convegno a Verona, al quale avremmo dovuto partecipare anche noi. Non mi sembra un esempio di buona organizzazione prevedere due diversi impegni lo stesso giorno ed alla stessa ora.

PRESIDENTE. Onorevole collega, a prescindere dal fatto che sarebbe potuto intervenire un sottosegretario, è evidente che tra due impegni dovrebbe risultare sempre prioritario quello parlamentare, specie per un provvedimento di rilievo come questo.

DOMENICO COMINO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO COMINO. Signor Presidente, vorrei chiederle di non rinviare la discussione, perché è comunque presente un rappresentante del Governo: sarà lui a farsi portavoce nei confronti del ministro dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Lo avrei fatto se il ministro Costa, per la parte che spetta al Governo,

non avesse espressamente chiesto che si attenda il ministro o il sottosegretario competenti. Non possiamo disattendere un simile invito.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, mi sembra che la Camera, e soprattutto la Presidenza, debbano registrare la prova di onestà e di serietà offerta dal ministro Costa il quale, pur potendo degnamente rappresentare il Governo, ha fatto osservare che non se la sente di sostenere un provvedimento del quale non ha personale conoscenza e per il quale non ritiene di avere una competenza tale da consentirgli di seguire la discussione.

Mi pare quindi che, per la serietà dei lavori dell'Assemblea, per l'importanza della materia e per la necessità di dar luogo ad un dibattito con un interlocutore che possa rispondere sugli indirizzi generali della politica agraria italiana, si imponga la necessità di una sospensione della discussione o, addirittura, di un rinvio della stessa. Riterrei anzi preferibile disporre senz'altro un rinvio della discussione; in subordine, comunque, si potrebbe sospenderla per un'ora, per verificare se il ministro o il sottosegretario competenti siano in condizione di prendere parte ai nostri lavori.

Essere rappresentato a livelli adeguati di competenza nelle materie che il Parlamento tratta è un dovere inderogabile del Governo. Qui non si svolgono riti di natura formale, ma quelle procedure di natura sostanziale che la serietà del ministro Costa ha sottolineato con il suo gesto ammirevole di ritrosia e di indisponibilità a trattare una materia per la quale non ha competenze funzionali, essendo titolare di un altro dicastero.

PRESIDENTE. Poiché è stato accertato che nella seduta di oggi non sarebbero co-

munque in condizioni di prendere parte ai nostri lavori né il ministro né il sottosegretario competenti, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 9 marzo 1993, alle 10:

1. — Discussione delle mozioni **BATTISTUZZI** ed altri (n. 1-00072), **FERRI** ed altri (n. 1-00149), **NOVELLI** ed altri (n. 1-00155), **BOSSI** ed altri (n. 1-00150), **LA GANGA** ed altri (n. 1-00152), **TATARELLA** ed altri (n. 1-00153), **OCCHETTO** ed altri (n. 1-00154), **GERARDO BIANCO** ed altri (n. 1-00156), **LUCIO MAGRI** ed altri (n. 1-00157), **RONCHI** ed altri (n. 1-00158), **PANNELLA** ed altri (n. 1-00159), **GIUSEPPE GALASSO** ed altri (n. 1-00160), concernenti la moralizzazione della vita pubblica.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 18, recante misure urgenti in materia di affitti agrari (2170).

— *Relatore:* Berni.
(*Relazione orale.*)

La seduta termina alle 17.

**IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA**

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO**

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 20.*

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 MARZO 1993

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 - Roma